

Novazzano, 8 giugno 1993 /1214

ORDINANZA MUNICIPALE

VIETANTE L'USO DI BOMBOLETTE E OGGETTI CONTUNDENTI

IL MUNICIPIO DI NOVAZZANO, richiamati:

- gli art. 107 della Legge Organica comunale del 10 marzo 1987 e 23 del relativo Regolamento di applicazione del 30 giugno 1987
- il Regolamento comunale 11.11.1991, in particolare gli art. 112, 141 ed altri applicabili,

ORDINA:

1. E' vietato l'uso di bombolette spray di qualsiasi tipo e con qualsiasi prodotto ai danni di persone e di beni pubblici e privati.
2. E' pure vietato l'uso di qualsiasi oggetto contundente, in particolare di manganelli, in plastica o di altro materiale, modificati in modo da renderli più pesanti o trasformati così da provocare danni alle persone e alle cose.
3. La presente ordinanza è valida per tutto il territorio giurisdizionale di Novazzano ed entra in vigore immediatamente scaduti i termini di ricorso.
4. Qualsiasi violazione alla presente ordinanza sarà perseguita, a norma dei disposti contenuti nella LOC e nel Regolamento comunale, con l'applicazione di una multa fino a fr. 500.--, riservata l'azione penale.
5. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione fissato dal 14.6.93 al 30.6.93.

Il Sindaco:



PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:



Publicata agli albi comunali in data 11.6.93